

DECRETO N. 5 DEL 22.01.2016

Oggetto: Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., promosso dalla Sig.ra Catenaro Elisa innanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro - Rg. n. 29802/2015.

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454;
- VISTA** la legge 6 luglio 2002 n. 137;
- VISTO** il decreto interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
- VISTI** i decreti interministeriali dell'1 ottobre 2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014, con cui il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il decreto n. 12 del 02.01.2015 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di nomina del sottoscritto a Commissario del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura secondo le modalità di cui al comma 382 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- VISTO** l'art. 417 *bis* del codice di procedura civile;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

il contenzioso tra il CREA e la sig.ra Catenaro Elisa, avente ad oggetto la richiesta al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro: - *previa, se del caso, disapplicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/01, accertare e dichiarare che il primo contratto di lavoro stipulato dalla parte ricorrente si è convertito per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare - in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data del 5 febbraio 1991 (primo contratto a tempo determinato sottoscritto dalle parti), ovvero dalla decorrenza degli altri contratti stipulati tra le parti e versati in atti, o dalla diversa data ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito; - accertare e dichiarare altresì il diritto della parte ricorrente a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato, con conseguente condanna della parte convenuta a reinserire in servizio la sig.ra Elisa Catenaro nello stesso posto di lavoro e per lo svolgimento delle stesse mansioni (di carattere tecnico come addetta alla coltura in vitro presso il laboratorio) svolte durante la vigenza dei rapporti di lavoro, o nella diversa posizione che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia: - condannare parte convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante ai sensi dell'art.32, comma 5, della legge n. 183/2010, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia; - con riferimento ai singoli periodi lavorati dalla ricorrente, constatata la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente anche nei periodi di lavoro disciplinati dai contratti del 01/04/2005, 01/03/2006, 22/12/2006, 01/08/2007 e del 04/05/2009, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in forza di tutti i contratti ivi impugnati e quanto avrebbe dovuto*

COMMISSARIO STRAORDINARIO

T +39 06 47836 650/625 **F** +39 06 47836 622
@ commissario@crea.gov.it

CREA **J** Po, 14 – 00198 Roma

T +39 06 47836 1 **F** +39 06 47836 320
@ info@crea.gov.it **J** **W** www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 **J** **P.I.** 08183101008

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

percepire se fosse stata correttamente inserita a tempo indeterminato, con

riserva di quantificare gli importi a seguito della sentenza di accertamento; In via subordinata, - condannare parte convenuta al pagamento del risarcimento del danno in base all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, equivalente alla retribuzione globale di fatto moltiplicata per 36 mensilità, ovvero nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di giustizia o secondo i criteri della giurisprudenza di merito sopra richiamata, o secondo equità ex art. 1226 c.c.; - con riferimento ai singoli periodi lavorati dalla ricorrente, constatata la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente anche nei periodi di lavoro disciplinati dai contratti dal 01/04/2005; 01/03/2006, 22/12/2006, 01/08/2007 e del 04/05/2009, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito in forza di tutti i contratti ivi impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita a tempo indeterminato, con riserva di quantificare gli importi a seguito della sentenza di accertamento: - in ogni caso, - ordinare alla parte convenuta la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente nella misura dovuta presso gli istituti competenti; - condannare, inoltre, la parte convenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidate in favore della lavoratrice dalla maturazione di ogni credito al saldo; - con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio".

VISTA

la nota prot. n. 51432 del 25.09.2015 con la quale il CREA ha trasmesso il ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato nell'interesse della sig.ra Catenaro, all'Avvocatura Generale dello Stato e ha

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

contestualmente chiesto l'avviso della difesa erariale in merito all'opportunità di assumere la difesa diretta del Consiglio;

VISTA

la nota prot. n. 66768 del 14.12.2015 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato, considerata la natura della controversia e visto

l'art. 417 bis c.p.c., ha comunicato di non dover assumere direttamente la trattazione della causa;

CONSIDERATO

che il Commissario straordinario assume la rappresentanza legale dell'Ente con la sua nuova denominazione;

CONSIDERATO

che le istanze della parte ricorrente non sono meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto, avendo l'Amministrazione operato nella vicenda nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento;

RITENUTA

la necessità, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;

DECRETA

- a) di costituirsi nel giudizio promosso dalla sig.ra Catenaro Elisa innanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro recante Rg. n. 29802/2015 e la cui prima udienza è fissata per il 11.02.2016;
- b) di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite dei propri dipendenti Avv.ti Velia Olini, Valeria Alfano e Paola Forletta e conferendo ai medesimi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni e più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Dott. Salvatore Parlato